

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1231

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE*Presentata il 7 marzo 1977*

Modificazioni alla normativa vigente in materia di procedimenti e giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, uomini politici e giuristi hanno rilevato diversi profili d'incostituzionalità nella legge 25 gennaio 1962, n. 20, contenente norme sui procedimenti e giudizi di accusa e nel Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa del 1961, profili d'incostituzionalità che riguardano soprattutto sia i poteri della Commissione parlamentare sia il *quorum* dei votanti, in sede di Commissione stessa e di Camere riunite, richiesto per adottare le deliberazioni, che è in evidente contrasto con l'articolo 64 della Costituzione.

L'esperienza conferma, d'altra parte, che il funzionamento della Commissione inquirente e, in generale, tutto il procedimento di accusa non hanno dato sino ad oggi risultati soddisfacenti, suscitando invece sospetti di politicizzazione, che non appaiono sempre del tutto infondati, e rilevandosi, in ogni caso, lento e appesantito. Forse, si dovrebbe porre maggiore attenzione nella individuazione della fattispecie del « reato ministeriale » che, secondo un'autorevole dottrina, richiede una spiccata colorazione politica, come si desume soprattutto dalla composizione degli organi di accusa e di giudizio.

La proposta che il Gruppo liberale presenta all'attenzione della Camera vuol essere un contributo per eliminare da tale procedimento gli inconvenienti più vistosi e le più palesi incostituzionalità. La legge del 1962 e il Regolamento parlamentare hanno trasformato infatti la Commissione inquirente da organo meramente preparatorio in organo decidente, con poteri di archiviazione e di deliberazione di non doversi procedere, poteri che sono da attribuire al Parlamento in seduta comune, secondo il dettato della Costituzione repubblicana e la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

La presente proposta prevede che l'indagine istruttoria sia devoluta alla magistratura penale ordinaria, rimanendo ferma la competenza della Commissione a « proporre » al Parlamento in seduta comune le deliberazioni di archiviazione, di non doversi procedere o di messa in stato di accusa; di conseguenza, alla Commissione parlamentare è tolta la fase dell'indagine, alla quale essa non può corrispondere adeguatamente a causa del numero elevato dei suoi componenti e spesso per mancanza di attitudine pro-

fessionale dei medesimi; ma la Commissione mantiene la sua funzione di « filtro » che per noi non è eliminabile, data la natura dei reati presidenziali e ministeriali, sicché la competenza a valutare autonomamente le risultanze istruttorie e a trarne le conseguenze permane nella Commissione.

Le linee generali della nostra proposta sono, quindi, le seguenti:

a) le denunce contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri per i reati previsti dalla Costituzione, debbono essere portate a conoscenza del Parlamento e quindi della Commissione;

b) la Commissione deve avvalersi per le indagini istruttorie dell'autorità giudiziaria ordinaria competente;

c) questa rimette le risultanze delle indagini alla Commissione, accompagnandole con una relazione;

d) la Commissione trae da questa le sue autonome valutazioni e investe del procedimento il Parlamento in seduta comune, facendo le opportune proposte;

e) il Parlamento in seduta comune esercita il ruolo, affidatogli dalla Costituzione, di promotore dell'accusa o delibera l'archiviazione o il non doversi procedere.

Come agevolmente si rileva, lo schema prospettato avvicina l'attività della Commissione parlamentare a quella della Giunta per le autorizzazioni a procedere, mentre stabilisce una feconda collaborazione, nella fase per così dire preparatoria, tra autorità giudiziaria e Parlamento, riservando a questo ultimo la potestà di autonoma decisione finale.

Senza dubbio, una proposta di legge costituzionale potrebbe dare un assetto ancor più soddisfacente alla materia, ma la complessa procedura cui essa dovrebbe sottostare contrasta con il desiderio di una rapida modificazione della situazione attuale e fa propendere piuttosto verso una proposta di legge ordinaria, a modificazione di quella del 1962, che a nostro parere può contribuire ad ovviare alle distorsioni più evidenti, lasciando d'altro canto aperta la strada a successivi interventi.

Gli articoli non hanno bisogno di particolare illustrazione. L'articolo 8 disciplina la fase transitoria concernente i procedimenti già iniziati ma sui quali non sia stata ancora espressa una volontà da parte del Parlamento. Questi dovranno svolgersi secondo la procedura proposta con la presente legge, mentre nel caso in cui la Commissione abbia già posto in essere atti istruttori, essa potrà decidere se proseguire nella sua opera fino alla relazione da presentare al Parlamento, oppure se affidare la fase istruttoria all'autorità giudiziaria competente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente: « *Art. 3.* — La Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si avvale, per il compimento della fase istruttoria, dell'autorità giudiziaria competente a norma del libro primo, titolo II, del codice di procedura penale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è inserito il seguente: « *Art. 3-bis.* — L'autorità giudiziaria procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria ad eccezione di quelli aventi ad oggetto l'arresto e la limitazione della libertà personale dell'inquisito, nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico dell'inquisito.

Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge.

Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può chiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Qualora l'autorità giudiziaria ritenga opportuno adottare provvedimenti aventi ad oggetto l'arresto e la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico dell'inquisito, dovrà chiederne l'autorizzazione alla Commissione che provvederà a norma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità giudiziaria, entro il termine di un mese, prorogabile per un altro mese con ordinanza della Commissione, deposita presso la Presidenza della Commissione stessa una relazione contenente l'indicazione delle prove raccolte e dei provvedimenti adottati e le loro motivazioni ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Ai testimoni esaminati durante l'intero procedimento si applicano le disposizioni

dell'articolo 449 del codice di procedura penale ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 16-bis.* — Se la Commissione, ricevute dalla autorità giudiziaria competente le risultanze delle prime sommarie indagini, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, propone al Parlamento in seduta comune l'archiviazione del procedimento. Entro un termine di 10 giorni dal ricevimento, il Parlamento in seduta comune delibera sulla proposta di archiviazione.

Qualora la proposta di archiviazione venga respinta dal Parlamento in seduta comune, la Commissione richiede all'autorità giudiziaria competente il completamento della fase istruttoria ».

« *Art. 16-ter.* — Prima della presentazione in Parlamento della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la Commissione può deliberare che l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 3 della presente legge svolga, entro un termine determinato, ulteriori indagini da concludersi con una relazione suppletiva scritta ».

« *Art. 16-quater.* — Terminata l'inchiesta, la Commissione propone al Parlamento in seduta comune il non doversi procedere oppure la messa in stato di accusa dell'inquisito.

Se la Commissione propone il non doversi procedere, il Parlamento in seduta comune, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento, delibera sulla proposta.

Qualora la proposta di non doversi procedere sia respinta o qualora la Commissione abbia proposto la messa in stato di accusa, il Parlamento in seduta comune, delibera sulla messa in stato di accusa ».

« *Art. 16-quinquies.* — Cinquanta membri del Parlamento in seduta comune possono chiedere, prima dell'esaurimento della discussione generale, che venga dato incarico alla Commissione di far svolgere ulteriori indagini indicandone gli oggetti e assegnando un congruo termine.

Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta.

La Commissione, nell'ipotesi di cui al primo comma, ricevute dall'autorità giudiziaria competente le risultanze del supplemen-

to d'indagine, le trasmette al Presidente della Camera dei deputati insieme ad una relazione scritta ».

ART. 5.

L'articolo 6 e il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati.

ART. 6.

La deliberazione relativa alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune; le altre, della Commissione e del Parlamento in seduta comune, sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 64 della Costituzione.

ART. 7.

Ciascuna delle due Camere del Parlamento adegua il proprio regolamento, nella parte in cui esso risultasse in contrasto con le disposizioni della presente legge, avendo cura di assicurare all'interno della Commissione la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

ART. 8.

I procedimenti inquirenti a carico di ministri o di Presidenti del Consiglio o di Presidenti della Repubblica, devono svolgersi secondo la procedura stabilita nella presente legge, salvo che la Commissione non abbia già posto in essere atti istruttori, nel qual caso la stessa Commissione può decidere se proseguire nell'istruzione sino alla relazione al Parlamento o adempiere a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

Qualora la Commissione decida di applicare la procedura stabilita dalla presente legge, mentre non deve farsi luogo a rinnovo della comunicazione del giudice ordinario alla Presidenza della Camera, la stessa Commissione è autorizzata a stabilire quali atti istruttori debbano essere compiuti dall'autorità giudiziaria, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge.